



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la Legge 3 dicembre 1962, n. 1799 di adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) adottata a Roma il 20 novembre 1959, assumendone i relativi impegni;

VISTA la Direttiva comunitaria n.1999/105/CE del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante norme per l'*Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione* che all'art.19 ha abrogato la Legge 22 maggio 1973, n.269 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 marzo 2015, prot. n. 17132 di Istituzione dell'Osservatorio Nazionale per il Pioppo, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare ippiche e della Pesca per il triennio 2015 – 2017;

VISTO che l'Osservatorio opera in qualità di "Gruppo di Lavoro permanente" nell'ambito delle attività previste dal Tavolo di filiera legno di cui al D.M. 18352 del 14 dicembre 2012, ed è coordinato dall'Ufficio competente della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, che è responsabile della emanazione degli atti normativi conseguenti alle valutazioni tecniche dell'Osservatorio;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera f), del citato decreto ministeriale 13 marzo 2015, che attribuisce all'Osservatorio Nazionale per il Pioppo la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel Registro Nazionale, ai sensi del Decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386, fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto ordinario, speciale e delle Province Autonome e, conseguentemente, la formulazione delle proposte di iscrizione dei cloni alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, al fine di seguire tutte le attività sperimentali sul territorio nazionale, si avvale delle strutture di ricerca del CREA - Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta CRA-PLF, sentito l'Osservatorio Nazionale per il Pioppo;

CONSIDERATA la necessità di adottare delle linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali;

CONSIDERATO che il materiale forestale di moltiplicazione ascrivibile alla categoria "*qualificato*" è, tra l'altro, quello proveniente da materiale di base prodotto da cloni o miscuglio di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV del Decreto legislativo del 2003, n. 386;

CONSIDERATO altresì che il materiale forestale di moltiplicazione ascrivibile alla categoria "*controllato*" è, tra l'altro, quello proveniente da materiale di base prodotto da cloni o miscuglio di cloni ove la superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo

4



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base, e che tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V del Decreto legislativo del 2003, n. 386;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso nella seduta del 21 luglio 2015 dal Tavolo di Filiera Legno di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2012, prot. n. 18352;

VISTO il Decreto Dipartimentale 4 agosto 2015, prot. n.55016 con il quale è stato istituito il “Gruppo esperti tecnici” del quale si avvale l’Osservatorio Nazionale del Pioppo per pareri e consultazioni nonché ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni forestali di pioppo;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2015;

DECRETA

Articolo 1

Richiesta d’iscrizione

1. I soggetti pubblici o privati che intendono far iscrivere cloni o miscugli di cloni di pioppo nel Registro Nazionale dei Materiali di Base – di seguito “R.N.M.B.” - di cui all’articolo 11 comma 4 del Decreto legislativo n. 386/2003, devono presentare domanda alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero – di seguito “Direzione Generale” - entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando una copia debitamente compilata della scheda semplificata di identificazione di cui all’allegato 1 al presente Decreto.

2. La Direzione Generale trasmette la domanda di cui al comma 1 all’Osservatorio Nazionale per il Pioppo – di seguito indicato “O.N.P” - che provvede anche attraverso il supporto delle strutture di ricerca del CREA, alla valutazione delle caratteristiche dei cloni di pioppo e ne propone l’iscrizione nel R.N.M.B., ai sensi dell’articolo 11, comma 4 dello stesso Decreto legislativo n. 386/2003 alla Direzione Generale.

Articolo 2

Materiali di moltiplicazione “qualificati”

1. Ai fini dell’iscrizione tra i materiali “qualificati”, il clone o i miscugli di cloni di pioppo devono essere identificabili per i caratteri distintivi e il loro valore deve risultare dall’esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.

4



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. Il soggetto pubblico o privato, di cui all'articolo 1, deve produrre i dati finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di cui all'allegato IV del Decreto legislativo n.386/2003, con particolare riguardo per i dati di produzione e di resistenza/tolleranza alla principali avversità biotiche.

3. I dati devono essere espressi in forma quantitativa e consentire un'interpretazione corretta delle fonti di variabilità genetica, ambientale e di errore sperimentale.

4. I dati finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi di cui al comma 2, devono essere espressi in forma di relazione che, per ogni carattere, includa:

- a) descrizione dei materiali e metodi impiegati;
- b) esposizione dei risultati ottenuti;
- c) discussione dei risultati.

5. Il soggetto pubblico o privato richiedente l'iscrizione dei cloni tra i "*materiali qualificati*" debitamente autorizzato, si impegna a mettere a disposizione campioni di materiale di propagazione (talee o altro) alle strutture di ricerca del CREA scelte dall'O.N.P.;

6. In caso di rispetto delle condizioni indicate nell'allegato IV del Decreto legislativo n. 386 del 2003, l'O.N.P. propone alla Direzione Generale l'iscrizione in "*via definitiva*" al R.N.M.B. nella categoria "*qualificati*".

7. L'O.N.P. propone alla Direzione Generale la cancellazione dal R.N.M.B. di quei cloni iscritti come "*qualificati*" che per comprovati motivi non risultano più idonei per la coltivazione. La cancellazione avviene con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 3

Materiali di moltiplicazione "controllati"

1. Ai fini dell'iscrizione tra i materiali "*controllati*", il clone o i miscugli di cloni di pioppo possono essere:

- a) iscritti in "*via provvisoria*" per un periodo massimo di 10 anni, nella categoria "*controllati*", qualora la documentazione riportante i requisiti minimi per l'ammissione, con particolare riguardo per i dati di produzione e di resistenza/tolleranza alla principali avversità sia ritenuta più che sufficiente per l'ampiezza del periodo temporale e per la quantità di stazioni esaminate; i suddetti cloni possono essere pertanto commercializzati;
- b) considerati "*in corso di osservazione e sperimentazione*" in attesa di integrazioni alla documentazione presentata, se la stessa non è ritenuta sufficiente per l'ampiezza del periodo



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

temporale e per la quantità di stazioni esaminate; i suddetti cloni non possono essere pertanto commercializzati;

c) respinti se la documentazione presentata, non è ritenuta sufficiente per la mancanza dei requisiti minimi previsti dall'allegato V del Decreto legislativo n.386/2003.

2. Il soggetto pubblico o privato richiedente l'iscrizione dei cloni tra i "*materiali controllati*" debitamente autorizzato, si impegna a:

a) mettere a disposizione campioni di materiale di propagazione (talee o altro) alle strutture di ricerca del CREA scelte dall'O.N.P.;

b) costituire prove comparative per la sperimentazione da sottoporre alla valutazione del "*Gruppo di esperti tecnici*" che opererà con il supporto delle strutture di ricerca del CREA secondo le modalità definite dall'O.N.P., in ottemperanza all'allegato V del Decreto legislativo n. 386/2003.

3. In alternativa alla costituzione delle prove comparative di cui al comma 2, lettera b), l'O.N.P. può considerare piantagioni comparative già esistenti. Il Selezionatore, od il richiedente, dovrà fornire una lista di almeno due piantagioni comparative in cui il "*Gruppo esperti tecnici*" possa effettuare i rilievi necessari a verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti per i materiali forestali "*controllati*" di cui all'allegato V del DLgs 386/2003. Le predette piantagioni dovranno avere un'età coerente con la possibile utilizzazione del materiale legnoso, compatibilmente con le caratteristiche della specie, ed essere state realizzate in maniera da poter opportunamente valutare l'interazione genotipo-ambiente.

4. Gli esami relativi ad un clone "*in corso di osservazione e sperimentazione*" o già iscritto in "*via provvisoria*" possono terminare anche prima della conclusione della sperimentazione, se il "*Gruppo esperti tecnici*" desume che tale clone non abbia le caratteristiche per la registrazione definitiva come materiale di base destinato alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come "*controllati*".

5. Il "*Gruppo esperti tecnici*" esprime parere favorevole per l'iscrizione al R.N.M.B. nella categoria "*controllati*" quando vengono soddisfatte entrambe le sottoelencate condizioni di cui al punto 3 dell'allegato V del DLgs 386/2003:

a) presenza di superiorità significativa per uno o più caratteri tra quelli indicati nell'articolo 4 del presente Decreto;

b) assenza di inferiorità significativa per un carattere tra quelli indicati nell'articolo 4 del presente Decreto, che possa arrecare danno alle coltivazioni e/o alla specie cui il clone appartiene.

6. In caso di rispetto delle condizioni indicate nell'allegato V del Decreto legislativo n. 386 del 2003, l'O.N.P. propone alla Direzione Generale l'iscrizione in "*via definitiva*" al R.N.M.B. nella categoria "*controllati*".

7. Per ogni clone iscritto nel R.N.M.B. nell'ambito della categoria "*controllati*" viene nominato un responsabile della conservazione in purezza. La nomina del responsabile è



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

disposta dalla Direzione Generale con il medesimo Decreto di iscrizione, sentito il parere dell'O.N.P.. La nomina del responsabile può essere richiesta dal soggetto pubblico o privato detentore dei diritti sul clone o dai loro aventi causa e, in mancanza di essi, da un Istituto, Ente od altro soggetto che offra la garanzia del mantenimento in purezza del clone.

8. I prototipi di tutti i cloni iscritti nel R.N.M.B. vengono conservati, oltre che dai soggetti indicati al comma 7, anche in almeno due arboreti gestiti per l'O.N.P. dalle strutture di ricerca del CREA.

9. L'O.N.P. propone altresì alla Direzione Generale la cancellazione dal R.N.M.B. di quei cloni iscritti come "controllati" che per comprovati motivi non risultano più idonei per la coltivazione. La cancellazione avviene con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Articolo 4

Valutazione

1. Ai fini della valutazione per l'iscrizione di cloni o miscugli di cloni di pioppo nel R.N.M.B. di cui all'articolo 11, comma 4 del Decreto legislativo n. 386/2003, il "Gruppo esperti tecnici" tiene conto dei requisiti minimi per l'ammissione previsti negli allegati IV e V dello stesso Decreto legislativo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) caratteri morfologici e fenologici utili per l'identificazione dei materiali di base e caratteri descrittivi della qualità del legno;
- b) caratteri di comportamento nei confronti delle principali avversità;
- c) caratteri produttivi, qualitativi e quantitativi, in funzione della destinazione d'uso.

2. La relazione del Gruppo esperti tecnici sui requisiti di cui al comma 1, approvata dall'O.N.P. è presentata alla Direzione Generale, ai fini della successiva pubblicazione sul sito web dedicato e comunicazione ai richiedenti l'iscrizione.

Articolo 5

Durata della sperimentazione

1. La durata della sperimentazione per l'accertamento delle caratteristiche elencate all'articolo 4 viene fissata, a giudizio del "Gruppo esperti tecnici", in base alla lunghezza dei turni previsti ed alle finalità dichiarate dal soggetto pubblico o privato con la domanda.

R



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 6

Disposizioni finali


1. L'allegato n.1 fa parte integrante del presente Decreto.
2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano come previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo n.386/2003.

Articolo 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, - 4 NOV. 2015


Maurizio Martina







*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO 1

Scheda semplificata d'identificazione

- 1 - Nome del clone: (in osservanza delle norme del Codice Internazionale di Nomenclatura delle Varietà Vegetali)
- 2 - Nome e indirizzo del Soggetto pubblico o privato
- 3 - Specie: (se ibrido interspecifico indicare le specie parentali)
- 4 - Origine: (incrocio controllato, impollinazione libera, selezione entro cultivar già esistente, propagazione di un soggetto spontaneo)
- 5 - Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta
- 6 - Sesso (se specie dioica)
- 7 - Anno di ottenimento del semenzale (se il clone è stato ottenuto mediante impollinazione controllata o impollinazione libera di un soggetto noto) oppure anno di primo prelievo di materiale di propagazione (se il clone è stato ottenuto per propagazione di un soggetto spontaneo)
- 8 - Anno di impianto e ubicazione dei prototipi, ossia dei soggetti disponibili più vecchi esistenti
- 9 - Ubicazione dei vivai in cui viene allevato il clone
- 10 - Ubicazione delle piantagioni già esistenti
- 11 - Documentazione sui risultati finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti minimi e sul comportamento dei nuovi materiali genetici nei riguardi dei caratteri fondamentali, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Decreto.

Il Soggetto pubblico o privato si impegna a mettere a disposizione il materiale d'impianto (talee, piantine) per i controlli nella quantità che verrà richiesta dall'O.N.P. e/o dagli Enti di ricerca da esso preposti.

Data _____

Il Soggetto pubblico o privato
